Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 49 del 22 febbraio 1977

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 22 febbraio 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1977, n. **32.**

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1977, n. **32.**

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;

Visti i decreti interministeriali 12 aprile 1950, n. 4511 e 23 luglio 1952, n. 445, concernenti agevolazioni tariffarie per i viaggi sulle ferrovie dello Stato a favore di partecipanti a crociere marittime;

Visti i decreti interministeriali 1° agosto 1953, n. 614 e 28 giugno 1954, n. 5027, concernenti agevolazioni tariffarie per i viaggi sulle ferrovie dello Stato dei turisti americani;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i prezzi delle basi chilometriche delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 21 sono aumentati del venti per cento;

2) i prezzi delle basi chilometriche della tariffa n. 1-*bis* per biglietti di supplemento rapido sono aumentati del dieci per cento; il diritto fisso viene stabilito in lire mille;

3) I prezzi della tariffa n. 15 per biglietti turistici di libera circolazione sono aumentati del trenta per cento;

4) i prezzi della tariffa n. 21-*bis* per biglietti di abbonamento ai supplementi per treni rapidi sono aumentati del dieci per cento;

5) i prezzi della tariffa n. 22 per biglietti di abbonamento ridotto sono aumentati del trenta per cento;

6) i prezzi della tariffa n. 23 per biglietti di abbonamento settimanale o festivo per impiegati, operai e braccianti sono aumentati: del quaranta per cento per la prima classe; del venti per cento per la seconda classe;

7) i prezzi della tariffa n. 25 per biglietti chilometrici sono fissati in L. 73.000 e 41.000 rispettivamente per la prima e la seconda classe;

8) il prezzo del supplemento per l'occupazione di un posto cuccetta previsto all'allegato 10 è fissato in L. 3.500;

9) i supplementi di prezzo per l'utilizzazione di posti nelle carrozze letto circolanti in servizio interno, le condizioni per il rilascio degli abbonamenti alle carrozze letti ed i diritti di ammissione dovuti dai portatori di documenti che legittimano l'esenzione del pagamento del supplemento letto, previsti rispettivamente ai paragrafi 3, 6 e 7 dell'allegato 11, vengono sostituiti con quelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto;

10) i prezzi minimi per viaggiatore, sia per adulti sia per ragazzi, e per qualsiasi tariffa, salvo quella n. 14, sono fissati in L. 300 per la prima ed in L. 200 per la seconda classe.

Fanno eccezione i prezzi minimi delle tariffe per biglietti di abbonamento che sono fissati in L. 1.000 per la prima ed in L. 500 per la seconda classe;

11) il diritto per la prenotazione posti nelle carrozze è fissato, per posto e per treno, in:

a) L. 800 per i viaggi individuali;

b) L. 400 per i viaggi in comitiva;

12) il limite di età di 14 anni previsto dall'art. 7 per fruire della metà prezzo è modificato in 12 anni;

13) all'art. 36, paragrafo 1 è aggiunto il seguente capoverso:

« Quando il trasporto della comitiva rende necessaria l'effettuazione di apposito treno, al trasporto stesso si applicano le condizioni previste dalla tariffa n. 10 »;

14) il periodo 25 luglio-25 agosto, figurante all'articolo 36 paragrafo 1, lettera *a*), è modificato in 25 giugno-31 agosto;

15) il settimo capoverso dell'art. 36, paragrafo 1, lettera *a*), è sostituito dal seguente: « La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha facoltà di estendere le restrizioni della validità dei biglietti per le comitive anche per il traffico internazionale, in relazione alle esigenze del mercato, alle condizioni dell'esercizio e comunque entro i limiti stabiliti per il traffico interno »;

16) all'art. 49 va aggiunto il seguente capoverso:

« Per la vendita all'estero dei biglietti turistici di libera circolazione, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha facoltà di esprimere in valuta estera il valore tariffario del biglietto e di garantire tale valore per periodi determinati dalla Direzione generale medesima, comunque di durata non superiore ai 18 mesi »;

17) all'art. 53 va aggiunto il seguente capoverso:

« Per la vendita all'estero dei biglietti chilometrici, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha la facoltà di esprimere in valuta estera il valore tariffario del biglietto e di garantire tale valore per periodi determinati dalla Direzione generale medesima, comunque di durata non superiore ai 18 mesi »;

18) all'art. 63 è aggiunto il seguente capoverso:

« Il Ministro per i trasporti ha facoltà di modificare i prezzi della presente tariffa in pari misura e con la stessa decorrenza delle variazioni apportate alle tariffe dei mezzi di superficie sulle corrispondenti relazioni »;

19) gli importi relativi alle penalità, alle soprattasse, ai diritti accessori, di ogni genere, non superiori alle L. 10.000, sono aumentati fino alla misura massima del 50 %; quelli superiori alle L. 10.000 sono aumentati del 20 per cento.

Art. 2.

Le seguenti facilitazioni tariffarie, di cui ai decreti citati nelle premesse, sono revocate:

1) per i viaggi dei turisti americani nel periodo di bassa stagione;

2) per i viaggi dei partecipanti a crociere marittime.

Art. 3.

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — *Alla parte II - Tariffe*:

A) Al capo I - Disposizioni generali per l'applicazione delle tariffe:

1) All'art. 61, paragrafo 2 - Tasse minime, il relativo testo è sostituito col seguente:

« § 2 - *Tasse minime.* — Per le spedizioni in piccole partite (art. 64, § 1) la tassa minima è di L. 3.000, salvo le eccezioni stabilite nelle singole tariffe.

Per le spedizioni a carro (art. 64, § 2) la tassa minima per ogni carro è la seguente:

a) nel servizio interno: L. 50.000;

b) nel servizio internazionale: L. 40.000.

Le suddette misure si riferiscono ai trasporti effettuati con carri a 2 o 3 assi. Per quelli effettuati con carri a carrelli od a 4 o più assi le stesse devono essere moltiplicate per il coefficiente previsto dallo art. 64, § 4.

Quando una spedizione sia costituita da più merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima a cui deve intendersi soggetta l'intera spedizione è quella più elevata ».

2) All'art. 64, il nuovo testo del paragrafo 3 — Pesi minimi tassabili — e il testo del nuovo paragrafo — Vincoli di peso —, che viene contraddistinto col n. 4, risultano nell'allegato 2 al presente decreto. Di conseguenza l'attuale paragrafo 4 — Spedizioni di cose di lunghezza eccezionale richiedenti l'utilizzazione di più carri — viene contraddistinto col n. 5.

3) All'art. 67, paragrafo 1, la tabella delle soprattasse, di cui al punto *c*), viene sostituita con quella riportata nell'allegato 3 al presente decreto.

B) Al capo II - Art. 71 - Tariffe dei bagagli:

1) Al paragrafo 3 - Pesi fissi tassabili, il relativo testo è sostituito col seguente:

« § 3 - *Pesi fissi tassabili.* — Le cose seguenti si tassano in base al peso fisso per ciascuna di esse indicato:

motocicli usati di grande cilindrata, per ogni macchina . . . . kg. 300

motocicli e motoscooters, usati, di media cilindrata, per ogni macchina . . . . » 200

motoleggere e motoscooters, usati, di piccola cilindrata, per ogni macchina . . . . . » 150

motoleggere, motoscooters e ciclomotori, usati, di piccolissima cilindrata, per ogni macchina . . . . » 75

velocipedi usati senza motorino, per ogni unità . . . . » 20

carrozzelle e tricicli (anche con motorino), usati, per persone impedite, per ogni apparecchio . . . . » 20

velocipedi e tricicli, usati, per bambini, per ogni unità . . . . » 20

carrozzelle, passeggini e girelli, usati, per bambini, per ogni unità . . . . » 20

2) Al paragrafo 4 - Autovetture accompagnate, il relativo testo è sostituito con quello riportato nell'allegato 4 al presente decreto.

C) Al capo IV — Tariffe ordinarie — alla tariffa ordinaria n. 1, le tabelle di cui al titolo III - Prezzi, sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 5 al presente decreto.

D) Al capo V - Tariffe speciali:

1) Alla tariffa speciale n. 104 - Bestiame, le tabelle di cui al titolo III - Prezzi, sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 6 al presente decreto.

2) Alla tariffa speciale n. 106 - Numerario, cartevalori e oggetti preziosi, al titolo III - Prezzi, l'importo della tassa sul valore per ogni cento chilometri indivisibili e per ogni mille lire indivisibili di L. 6,00 per i colli celeri e di L. 1,54 per i trasporti a carro, col minimo di L. 480 per spedizione è elevato, rispettivamente, a L. 7,80 e a L. 2,00 col minimo di L. 1.000 per spedizione.

3) Alla tariffa speciale n. 107 - Giornali e altre pubblicazioni periodiche, la tabella di cui al titolo III - Prezzi, è sostituita con quella riportata nell'allegato 7 al presente decreto.

4) Alla tariffa speciale n. 108 - Esplosivi e materie radioattive serie B, la tabella di cui al titolo III - Prezzi, è sostituita con quella riportata nell'allegato 8 al presente decreto.

5) Alla tariffa speciale n. 109 - Feretri e resti umani, la tabella di cui al titolo III - Prezzi, è sostituita con quella riportata nell'allegato 9 al presente decreto.

6) Il testo della tariffa speciale n. 110 - Spedizioni di « grandi containers » carichi o vuoti, è sostituito con quello riportato nell'allegato 10 al presente decreto.

7) Il testo della tariffa speciale n. 111 - Spedizioni su determinate relazioni di traffico di « Rimorchi e semirimorchi stradali » carichi o vuoti, è sostituito con quello riportato nell'allegato 11 al presente decreto.

E) Al capo VI - Tariffe eccezionali:

1) Alla tariffa eccezionale n. 203 - Trasporto con navi-traghetto sulla relazione Messina Marittima-Villa S. Giovanni e Messina Marittima-Reggio Calabria Marittima di veicoli non caricati su carri ferroviari, le tabelle di cui alle serie *A*, *B* e *C* sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 12 al presente decreto.

2) Alla tariffa eccezionale n. 204 - Cereali, farine alimentari e paste da minestra, la tabella di cui al titolo II - Prezzi, è sostituita con quella riportata nell'allegato 13 al presente decreto.

3) Alla tariffa eccezionale n. 221 - Trasporto con navi-traghetto sulla relazione Civitavecchia-Golfo Aranci (o viceversa), di automezzi non caricati su carri ferroviari:

a) le tabelle di cui alle serie *A*, *B* e *C* sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 14 al presente decreto;

b) alla condizione particolare 6ª:

il testo del secondo alinea è sostituito con quello riportato nell'allegato 15 al presente decreto;

il testo del terzo alinea è soppresso.

4) Le tariffe eccezionali:

n. 205 - Sale comune e denaturato;

n. 208 - Fieno e paglia comune;

n. 213 - Piriti di ferro e ceneri di piriti di ferro;

n. 219 - Legna da ardere;

n. 254 - Spedizioni di merci varie caricate nello stesso carro (groupage),

sono soppresse.

F) Al capo VII - Prezzi:

1) Al titolo *A*) Spedizioni a bagaglio, la tabella di cui alla serie 1ª è sostituita con quella riportata nell'allegato 16 al presente decreto.

2) Al titolo *B*) Spedizioni a carro:

a) al p.to 1 - Classi dalla n. **41** alla n. **87,** le relative tabelle sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 17 al presente decreto;

b) al p.to 2 - Classi dalla n. 601 alla n. 820, le relative tabelle sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 18 al presente decreto.

II. — *Alla parte III - Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro*:

A) Per le voci di nomenclatura, tassabili con le classi dalla 41 all'87:

1) indicate nell'allegato 19 è istituita la classe di prezzi vincolata al peso minimo di tonnellate 20 per spedizione, mediante slittamento di due classi rispetto a quelle previste, per ciascuna voce, per il vincolo di 15 tonnellate ed è soppressa, ove prevista, la classe vincolata al peso minimo di tonnellate 6 per spedizione;

2) indicate nell'allegato 20 al presente decreto è adottata la nuova classificazione che prevede l'introduzione del vincolo di peso di 20 tonnellate per ciascuna voce ivi indicata.

B) Per le voci di nomenclatura relative alle merci tassabili con le classi dalla n. 601 alla n. 820 risultanti nell'allegato 21 al presente decreto è adottata la nuova classificazione che prevede, per ciascuna voce ivi prevista, l'introduzione del vincolo di peso di 25 tonn. per le spedizioni effettuate con carri a 2 o 3 assi e di 37,5 tonn. per quelle effettuate con carri a carrelli od a 4 o più assi.

III. — *All'allegato 1 il testo del progressivo 7 — diritto fisso — è così modificato*:

« Per ogni spedizione rientrante fra quelle previste dall'art. 64, § 2:

a) L. 24.000 per i carri a 2 o 3 assi;

b) per i carri a carrelli od a 4 o più assi si deduce da quello di cui al precedente comma *a*), mediante la applicazione del coefficiente di cui all'art. 64, § 4 ».

IV. — *Sono aumentati del venti per cento gli altri prezzi di trasporto a carro (ivi compresi quelli per i treni speciali), i corrispettivi, le tasse, le soprattasse e gli altri diritti, anche accessori, di ogni genere.*

Art. 4.

Il Ministro per i trasporti provvederà ad emanare le norme di attuazione per l'adeguamento, all'aumento di cui ai precedenti articoli 1 e 3, delle basi di tariffa e degli altri prezzi di trasporto, nonché delle tasse, soprattasse e diritti, anche accessori, di ogni genere, con gli opportuni arrotondamenti e per il coordinamento tra le varie disposizioni, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 1977.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — MORLINO — STAMMATI — MARCORA — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1977
Atti di Governo. registro n. 12, *foglio n.* 24

ALLEGATO 1

SERVIZIO DI CARROZZE LETTI

(Allegato 11 alle C.T.)

§ 3. — SUPPLEMENTI - LETTO

I supplementi di prezzo per l'utilizzazione di posti nelle carrozze letti, circolanti in servizio interno, sono stabiliti per ordine di posto e secondo la lunghezza della prefissata relazione di viaggio, nelle seguenti misure:

Km	ORDINE DI POSTO			
	Turistico	Doppio	Singolo speciale	Singolo
	Lire	Lire	Lire	Lire
0 - 750	11.000	13.000	18.000	28.000
751 - 1000 . . .	13.000	16.000	22.000	34.000
1001 - oltre	15.000	18.000	25.000	38.000

§ 6. — CARTA DI ABBONAMENTO CARROZZE LETTI

Ai viaggiatori che effettuano, nel termine massimo di un anno, 10 viaggi in carrozze letti, con pagamento dei relativi supplementi a tariffa intera, viene accordato un bollettino gratuito per l'occupazione di un posto letto, su uno qualsiasi dei servizi interni di carrozze letti o su determinati servizi internazionali.

Il bollettino gratuito spettante al viaggiatore non è rimborsabile.

Per quanto concerne le condizioni del rilascio e per l'utilizzazione della carta di abbonamento carrozze letti valgono le disposizioni internazionali previste in materia.

§ 7. — DIRITTI D'AMMISSIONE

I « diritti d'ammissione » dovuti dai portatori di carte o biglietti che legittimano l'esenzione dal pagamento del supplemento letto, sono stabiliti nelle seguenti misure:

posto letto turistico . L. 1.000
posto letto doppio . . . . » 1.500
posto letto singolo speciale . » 1.700
posto letto singolo . . . . » 2.000

ALLEGATO 2

Art. 64.

§ 3. — PESI MINIMI TASSABILI

a) *Spedizioni in piccole partite.*

Per le spedizioni in piccole partite il peso minimo tassabile è indicato nelle singole tariffe; in mancanza esso è di kg 50.

b) *Spedizioni a carro.*

Per le spedizioni a carro, effettuate con carri a 2 o 3 assi, il peso minimo tassabile è il più basso fra quelli indicati, per ciascuna voce merceologica, nella « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro » (parte III), ovvero nelle singole tariffe.

Per le spedizioni effettuate con carri dei tipi di cui al seguente prospetto i pesi minimi tassabili sono quelli ivi indicati:

Tipi di carri utilizzati	Peso minimo tassabile per carro tonn.
a) carri a carrelli od a 4 assi . .	15
b) carri con più di 4 assi .	30
c) carri a piano di carico ribassato .	5 tonn. per asse

§ 4. — VINCOLI DI PESO PER LA TASSAZIONE DELLE SPEDIZIONI A CARRO

I vincoli di peso per l'applicazione delle classi di tariffa sono i seguenti:

a) per i trasporti effettuati con carri a 2 o 3 assi, quelli indicati nella « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro » ovvero nelle singole tariffe, in corrispondenza di ciascuna delle classi fissate per ogni voce merceologica;

b) per i trasporti effettuati con carri a carrelli od a 4 o più assi, ove non siano espressamente indicati nella « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro » ovvero nelle singole tariffe, quelli che si deducono — ferme restando le classi di tariffa — dai vincoli di peso di cui al precedente comma *a*) mediante l'applicazione del coefficiente 1,5, salvo il rispetto dei pesi minimi indicati al precedente § 3.

Le spedizioni aventi un peso effettivo intermedio fra due vincoli di peso si tassano sul peso reale arrotondato con i prezzi delle classi stabilite per il vincolo di peso più basso ovvero sul vincolo di peso maggiore, a seconda che l'uno o l'altro modo di tassazione risulti più vantaggioso per l'utente.

ALLEGATO 3

Art. 67 - § 1

c) carri isotermici e refrigeranti di proprietà delle F.S. o di Amministrazioni estere, nonché di proprietà privata, anche se immatricolati in parchi di ferrovie estere:

Superficie utile di carico (*)	Soprattassa	Soprattassa minima Lire
1) inferiore a 19 mq	10%	10.000
2) pari o superiore a 19 mq e inferiore a 22 mq	12%	25.000
3) pari o superiore a 22 mq e fino a 27 mq	24%	40.000
4) superiore a 27 mq:		
a) a 2 assi	30%	56.000
b) a carrelli	45%	80.000

(*) Per i carri muniti di piano intermedio di carico, la superficie da considerare, agli effetti delle presenti disposizioni, è quella del pavimento del carro. Nel caso di utilizzazione del detto piano intermedio, si applica la maggiorazione del 30 % sulla soprattassa competente e sul relativo minimo.

ALLEGATO 4

Art. 71.

§ 4. — AUTOVETTURE ACCOMPAGNATE

Qualora l'Amministrazione, in base all'art. 16-*bis* e alle condizioni da essa stabilite, accetti al trasporto, per determinate relazioni, per determinati treni e in determinati giorni, autovetture accompagnate, in luogo dei prezzi di cui al precedente § 1, si applicano i prezzi seguenti:

AUTOVETTURA	BASI CHILOMETRICHE			
	Per un solo percorso		Per più percorsi	
	ZONE DI PERCORRENZA			
	da 1 a 700 km	oltre 700 km	da 1 a 700 km	oltre 700 km
1) di lunghezza inferiore a m 3,81	47,19	35,39	42,46	31,86
2) di lunghezza da m 3,81 a m 4,42	56,63	42,46	50,97	38,22
3) di lunghezza oltre m 4,42	84,94	63,70	76,44	57,35

Nel caso di trasporti di autovetture in appoggio a biglietto di viaggio a pagamento per più persone, i prezzi di cui sopra sono ridotti nelle seguenti misure:

20 % se in appoggio a biglietto per 3 persone;
30 % se in appoggio a biglietto per 4 persone;
40 % se in appoggio a biglietto per 5 o più persone.

I prezzi per più percorsi sono applicabili a condizione che tutti i percorsi richiesti siano effettuati entro due mesi dalla data di effettuazione del primo percorso e che gli scontrini relativi siano emessi contemporaneamente.

Per relazioni inferiori a km 300, la Direzione Generale delle ferrovie dello Stato ha facoltà di applicare condizioni e prezzi diversi da quelli di cui sopra; in tal caso, però, i prezzi chilometrici non potranno essere inferiori a quelli suindicati e il prezzo complessivo di trasporto non potrà superare quello derivante dalla applicazione dei prezzi chilometrici suddetti per la distanza di km 300.

ALLEGATO 5

Serie *A* - SPEDIZIONI DI COLLI CELERI

PESO IN KG	ZONE DI PERCORRENZA									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	da 1 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 800 km	da 801 a 1000 km	da 1001 a 1200 km	oltre 1200 km
	Prezzi in lire									
1 - 25 . . .	4.500	4.581	4.662	4.743	4.824	4.905	5.067	5.229	5.391	5.553
26 - 50	5.205	5.405	5.605	5.805	6.005	6.205	6.605	7.005	7.405	7.805
51 - 75	5.910	6.229	6.548	6.867	7.186	7.505	8.143	8.781	9.419	10.057
76 - 100	6.615	7.053	7.491	7.929	8.367	8.805	9.681	10.557	11.433	12.309

Per le spedizioni di peso oltre 100 kg e fino a 500 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 100 kg sopraindicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Per ogni 25 kg o frazione	705	824	943	1.062	1.181	1.300	1.538	1.776	2.014	2.252
476 - 500	17.895	20.237	22.579	24.921	27.263	29.605	34.289	38.973	43.657	48.341

Per le spedizioni di peso oltre 500 kg e fino a 1000 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 500 kg sopraindicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Per ogni 50 kg o frazione	1.410	1.648	1.886	2.124	2.362	2.600	3.076	3.552	4.028	4.504
951 - 1000 .	31.995	36.717	41.439	46.161	50.883	55.605	65.049	74.493	83.937	93.381

Per le spedizioni di peso oltre 1000 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 1000 kg sopraindicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Per ogni 100 kg o frazione	2.820	3.296	3.772	4.248	4.724	5.200	6.152	7.104	8.056	9.008

Serie *B* - SPEDIZIONI IN PICCOLE PARTITE A RESA ACCELERATA

PESO IN KG	ZONE DI PERCORRENZA									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	da 1 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 800 km	da 801 a 1000 km	da 1001 a 1200 km	oltre 1200 km
	Prezzi in lire									
1 - 25	3.450	3.512	3.574	3.636	3.698	3.760	3.884	4.008	4.132	4.256
26 - 50	3.990	4.143	4.296	4.449	4.602	4.755	5.061	5.367	5.673	5.979
51 - 75	4.530	4.774	5.018	5.262	5.506	5.750	6.238	6.726	7.214	7.702
76 - 100	5.070	5.405	5.740	6.075	6.410	6.745	7.415	8.085	8.755	9.425

Per le spedizioni di peso oltre 100 kg e fino a 500 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 100 kg sopraindicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Per ogni 25 kg o frazione	540	631	722	813	904	995	1.177	1.359	1.541	1.723
476 - 500	13.710	15.501	17.292	19.083	20.874	22.665	26.247	29.829	33.411	36.993

Per le spedizioni di peso oltre 500 kg e fino a 1000 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 500 kg sopraindicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Per ogni 50 kg o frazione	1.080	1.236	1.444	1.626	1.808	1.990	2.354	2.718	3.082	3.446
951 - 1000	24.510	27.861	31.732	35.343	38.954	42.565	49.787	57.009	64.231	71.453

Per le spedizioni di peso oltre 1000 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 1000 kg sopraindicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Per ogni 100 kg o frazione	2.160	2.472	2.888	3.252	3.616	3.980	4.708	5.436	6.164	6.892

Serie *C* - SPEDIZIONI IN PICCOLE PARTITE A RESA ORDINARIA

PESO IN KG	ZONE DI PERCORRENZA									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	da 1 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 800 km	da 801 a 1000 km	da 1001 a 1200 km	oltre 1200 km
	Prezzi in lire									
1 - 25 .	3.000	3.054	3.108	3.162	3.216	3.270	3.378	3.486	3.594	3.702
26 - 50	3.470	3.603	3.736	3.869	4.002	4.135	4.401	4.667	4.933	5.199
51 - 75 . .	3.940	4.152	4.364	4.576	4.788	5.000	5.424	5.848	6.272	6.696
76 - 100	4.410	4.701	4.992	5.283	5.574	5.865	6.447	7.029	7.611	8.193
Per le spedizioni di peso oltre 100 kg e fino a 500 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 100 kg sopraindicati:										
Per ogni 25 kg o frazione	470	549	628	707	786	865	1.023	1.181	1.339	1.497
476 - 500	11.930	13.485	15.040	16.595	18.150	19.705	22.815	25.925	29.035	32.145
Per le spedizioni di peso oltre 500 kg e fino a 1000 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 500 kg sopraindicati:										
Per ogni 50 kg o frazione	940	1.098	1.256	1.414	1.572	1.730	2.046	2.362	2.678	2.994
951 - 1000	21.330	24.465	27.600	30.735	33.870	37.005	43.275	49.545	55.815	62.085
Per le spedizioni di peso oltre 1000 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 1000 kg sopraindicati:										
Per ogni 100 kg o frazione	1.880	2.196	2.512	2.828	3.144	3.460	4.092	4.724	5.356	5.988

ALLEGATO 6

Prezzi della Tariffa speciale n. 104

BESTIAME

SPEDIZIONI	ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	da 1 a 10 km	da 11 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre 1000 km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione											
Serie *A* - EQUINI E BOVINI (cavalli, muli, asini, buoi, bufali e tori)												
Fino a 10 capi .	— 4.366	129,40 16.012	123,49 28.361	116,89 40.050	110,29 51.079	103,69 61.448	97,09 71.157	90,49 80.206	83,89 88.595	77,29 96.324	70,69 103.393	64,09 —
Per ogni capo in più dei 10 caricato nello stesso carro (fino al 20°)	— 357	10,30 1.284	9,85 2.269	9,33 3.202	8,81 4.083	8,29 4.912	7,77 5.689	7,25 6.414	6,73 7.087	6,21 7.708	5,69 8.277	5,17 —
Per ogni capo in più dei 20 caricato nello stesso carro	— 92	2,80 344	2,70 614	2,57 871	2,44 1.115	2,31 1.346	2,18 1.564	2,05 1.769	1,92 1.961	1,79 2.140	1,66 2.306	1,53 —
Serie *B* - SUINI (porci e lattonzoli)												
Fino a 30 capi	— 3.543	104,70 12.966	100,32 22.998	94,96 32.494	89,60 41.454	84,24 49.878	78,88 57.766	73,52 65.118	68,16 71.934	62,80 78.214	57,44 83.958	52,08 —
Per ogni capo in più dei 30 caricato nello stesso carro	— 92	2,80 344	2,70 614	2,57 871	2,44 1.115	2,31 1.346	2,18 1.564	2,05 1.769	1,92 1.961	1,79 2.140	1,66 2.306	1,53 —
Serie *C* - OVINI (montoni, pecore, agnelli, caproni, capre e capretti)												
Fino a 60 capi	— 3.421	102,10 12.610	96,98 22.308	91,81 31.489	86,64 40.153	81,47 48.300	76,30 55.930	71,13 63.043	65,96 69.639	60,79 75.718	55,62 81.280	50,45 —
Per ogni capo in più dei 60 caricato nello stesso carro	— 44	1,40 170	1,27 297	1,21 418	1,15 533	1,09 642	1,03 745	0,97 842	0,91 933	0,85 1.018	0,79 1.097	0,73 —

ALLEGATO 7

Prezzi della Tariffa speciale n. 107

GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI PERIODICHE

TIPO	PREZZI PER CHILOGRAMMO INDIVISIBILE E PER QUALSIASI DISTANZA		
	A) Spedizioni ordinarie		*B*) Spedizioni in abbonamento
	Prezzo	Minimo per spedizione	Prezzo
	1	2	3
a) Giornali propriamente detti (titolo I, punto 1 *a*) . . L.	12,85	130	5,05
b) Riviste e Rassegne informative a periodicità almeno semestrale (titolo I, punto 1 *b*) . . . »	21,80	260	13,75 (*)
c) Dispense (titolo I, punto 1 *c*) . . . . »	31,90	317	15,25
d) Collane economiche di opere monografiche a periodicità costante ecc. (titolo I, punto 1 *d*) . . . »	53,70	536	23,25
e) Pubblicazioni con disco, ecc. (titolo I, punto 1 *e*) . »	72,60	726	36,30

(*) In via provvisoria si applica il prezzo di L. 6,18 alle sole pubblicazioni con periodicità non superiore al mese.

ALLEGATO 8

Prezzi della Tariffa speciale n. 108

ESPLOSIVI E MATERIE RADIOATTIVE

PESO MINIMO PER CARRO	Prezzo per tonnellata e per chilometro Lire
Kg 500	168
» 2 500	128
» 5.000	101
» 10.000	81

ALLEGATO 9

Prezzi della Tariffa speciale n. 109

FERETRI E RESTI UMANI

NOMENCLATURA		Prezzo per km Lire
A) *Feretri*		
1. Feretri (casse mortuarie contenenti cadaveri, anche esumati, od ossa e parti di cadaveri)	Per feretro	141
2. Feretri sopra carri mortuari o particolari	Per carro	203
Per il trasporto di più feretri collocati in un sol carro, i prezzi sono computati integralmente per il primo feretro e con la riduzione del 50% per gli altri.		
B) *Resti umani*		
Ceneri mortuarie, ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore o urne incassate	Per ogni anfora o urna	31
Le ceneri mortuarie, le ossa e parti di cadaveri racchiuse in anfore od urne incassate, fruiscono del prezzo di L. 31 per ogni anfora o urna quando la cassa non si presenta a forma di feretro e per il trasporto non sia richiesto dal mittente un carro separato. Verificandosi l'una o l'altra di queste condizioni, i trasporti vengono considerati e tassati come feretri.		

ALLEGATO 10

Tariffa speciale n. 110

SPEDIZIONI DI « GRANDI CONTAINERS » CARICHI O VUOTI

I. — LIMITI DI APPLICAZIONE

La presente tariffa si applica, nei limiti e con le modalità stabilite dall'Azienda, alle spedizioni di « grandi containers » aventi i seguenti requisiti:

a) struttura permanente e resistente tale da consentire l'impiego ripetuto nel tempo;

b) dispositivi atti a facilitarne il carico, lo scarico ed il trasbordo al fine di consentire il trasporto delle merci, senza rottura di carico, con uno o più modi di trasporto;

c) dimensioni:
lunghezza: minima m. 6,058; massima m. 12,192
larghezza massima: m. 2,438
altezza massima: m. 2,438.

II. — RESA

I termini di resa sono quelli stabiliti dall'art. 40, §§ da 1 a 3.
Quando i trasporti sono inoltrati con appositi treni containers ad orario fisso, i termini di resa sono commisurati all'orario di detti treni ai sensi dell'art. 40, § 5.

III. — PREZZI

1. — In relazione alla loro lunghezza i « grandi containers » si classificano in tre categorie:
categoria 20: m. 6,058 (20 piedi inglesi)
categoria 30: m. 9,125 (30 piedi inglesi)
categoria 40: m. 12,192 (40 piedi inglesi).
I « grandi containers » di lunghezza compresa fra m. 6,058 e m. 9,125 rientrano nella categoria 30 e quelli compresi fra m. 9,125 e m. 12,192 rientrano nella categoria 40.

2. — I « grandi containers » di dimensioni superiori a quelle massime previste dal Titolo I, lettera *c*) sono ugualmente soggetti alla presente tariffa senza pregiudizio, peraltro, dell'applicazione dell'art. 65 §§ 2, 3, 4 e 5.

3. — In relazione al loro peso, i « grandi containers » della categoria 20, se spediti isolatamente, si distinguono in:
leggeri, se di peso lordo non superiore a 18 tonn.
pesanti, se di peso lordo superiore a 18 tonn. ma non eccedente 24 tonn.
pesantissimi, se di peso lordo superiore a 24 tonn.
Ai « grandi containers » leggeri, pesanti e pesantissimi si applicano, rispettivamente ,i prezzi della categoria 20, 30 e 40.
I « grandi containers » della categoria 30 di peso lordo superiore a 24 tonn., se spediti isolatamente, si tassano con i prezzi della categoria 40.

4. — I prezzi da applicare alle diverse categorie di « grandi containers », riportati nella seguente tabella, sono quelli della serie A per i trasporti a carico e della serie B per i trasporti a vuoto.

G. C. CATEGORIA	Serie	ZONE DI PERCORRENZA — I — fino a 200 km	II — da 201 a 700 km	III — da 701 a 800 km	IV — da 801 a 900 km	V — da 901 a 1000 km	VI — oltre i 1000 km
		Prezzi in lire					
20	A	— 77.800	244 199.800	235 223.300	232 246.500	185 265.000	85 —
	B	— 31.100	98 80.100	93 89.400	92 98.600	74 106.000	34 —
30	A	— 94.500	296 242.500	286 271.100	282 299.300	225 321.800	103 —
	B	— 37.800	118 96.800	116 108.400	113 119.700	90 128.700	41 —
40	A	— 111.200	348 285.200	338 319.000	331 352.100	265 378.600	121 —
	B	— 44.500	139 114.000	135 127.500	132 140.700	106 151.300	48 —

N.B. — I prezzi indicati superiormente, sia per la serie A che per la serie B, rappresentano le basi di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente, il prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona calcolato senza tener conto della distanza tassabile di cui all'art. 61, § 1.

5. — I prezzi della serie A prescindono dalla natura e dalla quantità delle merci caricate nei « grandi containers ».

6. — I prezzi della serie B si applicano alle spedizioni di « grandi containers » vuoti di proprietà, ivi compresi quelli nuovi di fabbrica.

7. — I « grandi containers » sia nel trasporto a carico che a vuoto, sono esenti dall'applicazione del diritto fisso di cui all'art. 61, § 5 e della soprattassa di cui all'art. 65, § 1.

8. — Le spedizioni di « grandi containers » inoltrate, a richiesta del mittente, con treni viaggiatori o con treni merci celeri sono soggette all'applicazione delle soprattasse di cui all'art. 69.

Nel caso di spedizioni di « grandi containers » isotermici, refrigeranti o frigoriferi, tali soprattasse sono ridotte al 40% per l'inoltro con treni viaggiatori diretti e al 20% per l'inoltro con treni viaggiatori locali o con treni merci celeri.

9. — Le spedizioni di « grandi containers » inoltrate con i treni di cui al precedente titolo II, secondo alinea, sono esenti dall'applicazione delle soprattasse di cui all'art. 69.

10. — Le operazioni di carico e di scarico spettano all'utente. Nei terminals FS appositamente attrezzati l'Azienda provvede a tali operazioni, direttamente o a mezzo concessionario, alle condizioni e prezzi previsti dall'Appendice punto 18°.

11. — Per le spedizioni di « grandi containers » carichi o vuoti effettuate con carri privati specializzati, immatricolati nel parco FS, l'Azienda accorda il rimborso del 10% delle tasse competenti in base alla presente tariffa.

12. — Alla spedizione di due o più « grandi containers » carichi o vuoti, caricati nello stesso carro — se effettuata dallo stesso mittente allo stesso destinatario e dalla stessa stazione mittente alla stessa stazione destinataria — si applicano:

i prezzi competenti della categoria 40 se trattasi di due « grandi containers » carichi della categoria 20 il cui peso lordo complessivo non superi 36 tonn., oppure di due « grandi containers » vuoti della categoria 20;

i prezzi competenti della categoria 40 maggiorati del 50% in tutti gli altri casi di concarico.

13. — Due « grandi containers » vuoti di « mezza altezza » della stessa categoria — se spediti sovrapposti l'uno all'altro dallo stesso mittente allo stesso destinatario e dalla stessa stazione mittente alla stessa stazione destinataria — si considerano come un « grande container » vuoto della medesima categoria.

Più flats vuoti della stessa categoria — se spediti smontati e sovrapposti l'uno all'altro, senza eccedere l'altezza massima di cui al precedente titolo I, *c*), dallo stesso mittente allo stesso destinatario e dalla stessa stazione mittente alla stessa stazione destinataria — si considerano come un « grande container » carico di categoria corripondente a quella dei flats.

IV. — Condizioni particolari

1ª. — Per ciascun « grande container » carico o vuoto, va presentata una distinta lettera di vettura. Tuttavia è consentita l'utilizzazione di una sola lettera di vettura quando trattisi di più « grandi containers » caricati nello stesso carro, spediti dallo stesso mittente allo stesso destinatario e dalla stessa stazione mittente alla stessa stazione destinataria.

2ª. — Sulla lettera di vettura devono essere indicati per ciascun « grande container »:

la categoria, la marca ed il numero;

le dimensioni (lunghezza, larghezza e altezza) espresse in metri ed in piedi inglesi;

il tipo (cisterna, frigorifero, refrigerante, flats, ecc.);

la natura della merce caricata; per i « grandi containers » vuoti dovrà essere indicato: « container vuoto » oppure all'occorrenza « container vuoto nuovo di fabbrica »;

il peso della merce, la tara ed il peso lordo espressi in kg.

3ª. — L'utente è responsabile di tutte le conseguenze che possono derivare da un cattivo stato del « grande container », dalla inidoneità dello stesso rispetto alla merce contenuta, nonchè dal suo sovraccarico.

4ª. — E' vietato il carico nei « grandi containers » delle merci pericolose e nocive di cui all'allegato 7, ad eccezione di quelle ascritte alla categoria 4ª.

L'Azienda si riserva la facoltà di ammettere al trasporto nei « grandi containers » altre categorie di merci pericolose e nocive, nel rispetto di tutte le norme previste dal citato allegato 7 e di altre eventuali particolari condizioni.

5ª. — Nel caso di spedizioni miste costituite da « grandi containers » di cui alla presente tariffa e da altre merci concaricate, la tassazione si effettua separatamente, per i « grandi containers » e per le altre merci, come se si trattasse di due distinte spedizioni a carro. Peraltro, alle altre merci concaricate potranno essere applicati, se più convenienti rispetto alla tassazione competente, i prezzi della classe 41 sul loro peso effettivo arrotondato, con il minimo di 3.000 kg., sempreché si tratti di merci tassabili con le classi di prezzi dalla 41 alla 87 e dalla 601 in poi; non sarà dovuto, comunque, il diritto fisso di cui al § 5 dell'art. 61.

Qualora siano utilizzati carri dei tipi di cui al § 3 dell'art. 64, per la tassazione delle altre merci non si tiene conto dei pesi minimi tassabili ivi indicati.

Agli effetti dell'applicazione della tassa minima prevista dal § 2 dell'art. 61, si tiene conto dell'importo complessivo delle tasse della spedizione mista.

6ª. — Alle spedizioni di « grandi containers » non sono applicabili le disposizioni contenute nell'allegato 2, ad eccezione di quelle di cui ai punti 17°, 18° e 19°.

Allegato 11

Tariffa speciale n. 111

SPEDIZIONI SU DETERMINATE RELAZIONI DI TRAFFICO DI «RIMORCHI E SEMIRIMORCHI STRADALI» CARICHI O VUOTI

I. — Limiti di applicazione

La presente tariffa si applica, nei limiti e con le modalità stabilite dall'Azienda, alle spedizioni di rimorchi e semirimorchi stradali, carichi o vuoti, caricati su carri specializzati od a piano ribassato.

II. — Resa

I termini di resa sono quelli dell'art. 40, §§ da 1 a 3.

Quando i trasporti sono inoltrati con appositi treni ad orario fisso, adibiti esclusivamente all'inoltro di rimorchi e semirimorchi stradali, i termini di resa sono commisurati all'orario di detti treni ai sensi dell'art. 40, § 5.

III. — Prezzi

1. — In relazione alla loro lunghezza i rimorchi e semirimorchi stradali si classificano in due categorie:

fino a m. 9
oltre m. 9.

2. — I rimorchi e semirimorchi stradali che eccedono la sagoma limite od il peso assiale ammesso sono soggetti alla presente tariffa senza pregiudizio, peraltro, dell'applicazione dell'art. 65, §§ 2, 3, 4 e 5.

3. — I prezzi da applicare alle diverse categorie di lunghezza dei rimorchi e semirimorchi stradali, riportati nella seguente tabella, sono quelli della serie A per i trasporti a carico e della serie B per i trasporti a vuoto.

4. — I prezzi della serie A prescindono dalla natura e dalla quantità delle merci caricate nei rimorchi e semirimorchi stradali.

5. — I prezzi della serie B si applicano:

a) in via di carteggio, nel caso che un rimorchio o semirimorchio stradale vuoto, oggetto di precedente trasporto a carico, venga spedito dalla stazione destinataria del trasporto a carico;

LUNGHEZZA DEL RIMORCHIO O SEMIRIMORCHIO	Serie	ZONE DI PERCORRENZA					
		I	II	III	IV	V	VI
		fino a 200 km	da 201 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre i 1000 km
		Prezzi in lire					
Fino a m. 9	A	— 94.500	296 242.500	286 271.100	282 299.300	225 321.800	103 —
	B	— 37.800	118 96.800	116 108.400	113 119.700	90 128.700	41 —
Oltre m. 9	A	— 111.200	348 285.200	338 319.000	331 352.100	265 378.600	121 —
	B	— 44.500	139 114.000	135 127.500	132 140.700	106 151.300	48 —

N.B. — I prezzi indicati superiormente, sia per la serie A che per la serie B, rappresentano le basi di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente, il prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona calcolato senza tener conto della distanza tassabile di cui all'art. 61, § 1.

b) in via di rimborso, nel caso che un rimorchio o semirimorchio stradale vuoto sia destinato a prendere carico, semprechè la stazione destinataria coincida con quella mittente del successivo trasporto a carico.

In entrambi i casi, l'applicazione dei prezzi della serie B è inoltre subordinata alla condizione che la percorrenza del trasporto a vuoto non superi del 20% quella del corrispondente trasporto a carico e che il trasporto a vuoto od a carico sia effettuato entro novanta giorni dall'arrivo del trasporto a carico o di quello a vuoto.

I trasporti di rimorchi e semirimorchi stradali vuoti che non soddisfino alle condizioni di cui al presente punto, si tassano con i prezzi della tariffa speciale n. 105.

6. — I rimorchi e semirimorchi stradali, sia nel trasporto a carico che a vuoto, sono esenti dall'applicazione del diritto fisso di cui all'art. 61, § 5 e della soprattassa di cui all'art. 65, § 1.

7. — Le spedizioni di rimorchi e semirimorchi stradali inoltrate, a richiesta del mittente, con treni viaggiatori o con treni merci celeri sono soggette all'applicazione delle soprattasse di cui all'art. 69.

8. — Le spedizioni di rimorchi e semirimorchi stradali inoltrate con i treni di cui al precedente Titolo II, secondo alinea, sono esenti dall'applicazione delle soprattasse di cui all'art. 69.

9. — Le operazioni di carico o scarico spettano all'utente. Può, tuttavia, provvedervi l'Azienda, direttamente od a mezzo di concessionario, dietro corresponsione delle tasse all'uopo previste dall'allegato 1.

10. — Per le spedizioni di rimorchi e semirimorchi stradali carichi o vuoti effettuate con carri privati specializzati od a piano ribassato, immatricolati nel parco FS, l'Azienda accorda il rimborso del 10% delle tasse di porto competenti in base alla presente tariffa.

11. — La spedizione di due o più rimorchi o semirimorchi stradali carichi o vuoti, caricati nello stesso carro — se effettuata dallo stesso mittente allo stesso destinatario e dalla stessa stazione mittente alla stessa stazione destinataria — si considera, agli effetti della tassazione, come costituita di uno solo di tali mezzi di lunghezza pari a quella complessivamente raggiunta dai due o più rimorchi o semirimorchi stradali concaricati.

IV. — CONDIZIONI PARTICOLARI

1ª. — Per ciascun rimorchio e semirimorchio stradale carico o vuoto, va presentata una distinta lettera di vettura. Tuttavia è consentita l'utilizzazione di una sola lettera di vettura quando trattisi di più rimorchi e semirimorchi stradali caricati nello stesso carro, spediti dallo stesso mittente allo stesso destinatario e dalla stessa stazione mittente alla stessa stazione destinataria.

2ª. — Sulla lettera di vettura devono essere indicati per ciascun rimorchio o semirimorchio stradale:

la lunghezza espressa in metri;

gli estremi di immatricolazione;

la natura della merce caricata; per i rimorchi o semirimorchi stradali vuoti dovrà essere indicato, a seconda del caso, « rimorchio stradale vuoto » o « semirimorchio stradale vuoto »;

il peso della merce, la tara ed il peso lordo espressi in kg.

3ª. — L'utente è responsabile di tutte le conseguenze che possono derivare da un cattivo stato del rimorchio o semirimorchio stradale, dalla inidoneità dello stesso rispetto alla merce contenuta, nonchè dal sovraccarico del rimorchio o semirimorchio stradale.

4ª. — E' vietato il carico nei rimorchi e semirimorchi stradali delle merci pericolose e nocive di cui all'allegato 7, ad eccezione di quelle ascritte alla categoria 4ª.

L'Azienda si riserva la facoltà di ammettere al trasporto nei rimorchi e semirimorchi stradali altre categorie di merci pericolose e nocive, nel rispetto di tutte le norme previste dal citato allegato 7 e di altre eventuali particolari condizioni.

5ª. — Nel caso di spedizioni miste costituite da rimorchi e semirimorchi stradali carichi o vuoti di cui alla presente tariffa e da altre merci concaricate, la tassazione si effettua separatamente, per i rimorchi e semirimorchi stradali e per le altre merci, come se si trattasse di due distinte spedizioni a carro. Peraltro, alle altre merci concaricate potranno essere applicati, se più convenienti rispetto alla tassazione competente, i prezzi della classe 41 sul loro peso effettivo arrotondato, con il minimo di 3.000 kg., semprechè si tratti di merci tassabili con le classi di prezzi dalla 41 alla 87 e dalla 601 in poi; non sarà dovuto, comunque, il diritto fisso di cui al § 5 dell'art. 61.

Qualora siano utilizzati carri dei tipi di cui al § 3 dell'art. 64, per la tassazione delle altre merci non si tiene conto dei pesi minimi tassabili ivi indicati.

Agli effetti dell'applicazione della tassa minima prevista dal § 2 dell'art. 61, si tiene conto dell'importo complessivo delle tasse della spedizione mista.

ALLEGATO 12

Tariffa eccezionale n. 203

Serie *A* - AUTOVETTURE ANCHE CON RIMORCHIETTO PORTABAGAGLI (1)

	PREZZO PER AUTOVETTURA (in lire)				Prezzo supplementare per il rimorchietto
	Lunghezza fino a m 3,50	Lunghezza da m 3,51 a m 4,50	Lunghezza da m 4,51 a m 5,50	Supplemento per ogni metro indivisibile oltre i primi metri 5,50	
1. Solo andata	3.500	4.500	4.700	760	1.000
2. Andata e ritorno:					
a) validità 30 giorni	5.800	7.200	7.500	1.060	1.600
b) validità 3 giorni	4.700	6.200	6.600	850	1.450

Per ogni autovettura è consentito il trasporto gratuito di colli a mano non eccedenti nel complesso il peso di kg 80 (vedasi la condizione particolare 9ª).

Serie *B* - ALTRI AUTOVEICOLI (2)

	Prezzi per metro lineare divisibile di dm in dm (1)		
	fino a m 3,50	da m 3,51 a m 7,50	oltre m 7,50
1. Autocarri, anche con rimorchio, motofurgoni, motocarri, rimorchi, adibiti al trasporto delle cose, carichi o vuoti . . . . L.	1.000	1.350	1.650

Note:

a) I prezzi suddetti comprendono anche il trasporto gratuito di due autisti;

b) I prezzi suindicati si applicano nella misura ridotta del 20 % all'automezzo che abbia effettuato un precedente trasporto a vuoto od a carico, entro il termine massimo di 20 giorni. La riduzione si applica sul prezzo del viaggio di ritorno previa esibizione della ricevuta Ci 262 speciale relativa al trasporto precedente.

	Prezzi per metro lineare divisibile di dm in dm (1)	
	fino a m 10	oltre m 10
2. Autopullman, anche con rimorchio . . . . L.	1.450	1.650

(1) Ai fini del calcolo del prezzo di trasporto le frazioni di decimetro si portano al decimetro immediatamente superiore.

Serie *C* - MOTOCICLI E VELOCIPEDI, NON IMBALLATI

		Prezzo unitario per traversata
Motocicli, motoleggere e motoscooters:		
con carrozzino	L.	1.060
senza carrozzino	»	800
Velocipedi	»	450

(1) Le roulottes, le autoroulottes, le autoambulanze tipo autovettura, i piccoli pullman per il trasporto delle persone aventi un numero di posti fino a 9 compreso il conducente, i rimorchi di autovetture con imbarcazioni di lunghezza non superiore a m. 6 e gli autoveicoli mortuari tipo autovettura (con o senza feretro), si considerano come autovetture.

Le autovetture che da sole o con oggetti soprastanti eccedono la sagoma di m. 3,00 in altezza, le autovetture con roulottes e le autovetture con rimorchio trasportanti imbarcazioni, sono ammesse al traghettamento solo sul ponte binari della nave traghetto, compatibilmente con le esigenze del servizio ferroviario.

(2) Le autoambulanze di tipo grande, gli autoveicoli mortuari di tipo grande (con o senza feretro) o i rimorchi di autovetture con imbarcazioni di lunghezza superiore a m. 6, si tassano con i prezzi della serie B 1.

I piccoli pullman adibiti al trasporto delle persone aventi un numero di posti superiore a 9, si tassano con i prezzi della serie B 2.

Per il trasporto delle merci pericolose e nocive di cui all'allegato 7, vedasi quanto stabilito dall'art. 114 dell'allegato 6.

N.B. — Per gli autoveicoli mortuari trasportanti feretri è necessario il permesso delle autorità amministrative secondo quanto dispongono le leggi e i regolamenti in vigore (vedasi nota (1) alla condizione particolare 1ª della tariffa speciale n. 109).

ALLEGATO 13

Tariffa eccezionale n. 204

(*Omissis*)

CEREALI, FARINE E PASTE DA MINESTRA

II. — PREZZI

Posizione statistica	MERCE	Peso minimo tonnellate	Classe
S	1	2	3
	A. Cereali:		
1001	— grano o frumento		
1041	— granoturco o formentone	15	80
1051	— riso, risone e risino	20	82
1021	— orzo		
1011	— segala		
1031	— avena	15	72
1061	— altri		
1101 1161	*B.* Farine alimentari	15 20	79 81
1701	*C.* Paste da minestra	10 15	70 78

ALLEGATO 14

Tariffa eccezionale n. 221

Serie *A* - AUTOVETTURE ANCHE CON RIMORCHIETTO PORTABAGAGLI (1)

	PREZZO PER AUTOVETTURA (in lire)				Prezzo supplementare per il rimorchietto
	Lunghezza fino a m 3,50	Lunghezza da m 3,51 a m 4,50	Lunghezza da m 4,51 a m 5,50	Supplemento per ogni metro indivisibile oltre i primi metri 5,50	
1. Solo andata	14.000	18.000	19.200	1.050	4.100
2. Andata e ritorno:					
a) validità 30 giorni	23.200	28.500	30.600	1.750	6.600
b) validità 15 giorni	19.500	25.500	26.800	1.450	5.900

Serie *B* - AUTOPULLMAN, AUTOCARRI, MOTOFURGONI, MOTOCARRI E RIMORCHI: VUOTI E CARICHI (2)

VEICOLI	Peso minimo tassabile per veicolo Tonn.	Prezzo per tonnellata Lire
1. Autopullman, rimorchi adibiti al trasporto di persone	5	6.900
2. Autocarri, motofurgoni, motocarri, rimorchi adibiti al trasporto di cose: vuoti o carichi	2,5	9.300

Serie *C* - MOTOCICLI

PREZZO UNITARIO PER TRAVERSATA	Lire
Motocicli, motoleggere e motoscooters, non imballati:	
con carrozzino	4.100
senza carrozzino	3.000

(1) Le roulottes, le autoroulottes, le autoambulanze tipo autovettura, i piccoli pullman per il trasporto delle persone aventi un numero di posti fino a 9 compreso il conducente, i rimorchi di autovetture con imbarcazioni di lunghezza non superiore a m. 6 e gli autoveicoli mortuari tipo autovettura (con o senza feretro), si considerano come autovetture.

(2) I piccoli pullman adibiti al trasporto delle persone aventi un numero di posti superiore a 9, si tassano con i prezzi della serie B. 1. Le autoambulanze di tipo grande, gli autoveicoli mortuari di tipo grande (con o senza feretro) e i rimorchi di autovetture con imbarcazioni di lunghezza superiore a m. 6, si tassano con i prezzi della serie B. 2.

N.B. - Per gli autoveicoli mortuari trasportanti feretri è necessario il permesso delle Autorità amministrative secondo quanto dispongono le leggi e i regolamenti in vigore (vedasi la nota (1) alla Condizione particolare 1ª della T.S. n. 109).

ALLEGATO 15

Tariffa eccezionale n. 221

CONDIZIONE PARTICOLARE 6ª

Il prezzo del biglietto di passaggio marittimo è stabilito in L. 3.500 per gli adulti e in L. 1.750 per i ragazzi (dai 4 a 12 anni). Per i posti in poltrona o in cabina sono dovuti i supplementi qui di seguito riportati valevoli sia per gli adulti che per i ragazzi:

POSTO	Supplementi
in poltrona reclinabile . . . . L.	1.900
in cabina doppia . . . . »	4.500
in cabina singola . . . . »	7.500

ALLEGATO 16

A) SPEDIZIONI A BAGAGLIO

Serie 1ª

PESO in kg	ZONE DI PERCORRENZA									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	da 1 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 800 km	da 801 a 1000 km	da 1001 a 1200 km	oltre 1200 km
	Prezzi in lire									
1 - 25	4.500	4.581	4.662	4.743	4.824	4.905	5.067	5.229	5.391	5.553
26 - 50	5.205	5.405	5.605	5.805	6.005	6.205	6.605	7.005	7.405	7.805
51 - 75	5.910	6.229	6.548	6.867	7.186	7.505	8.143	8.781	9.419	10.057
76 - 100	6.615	7.053	7.491	7.929	8.367	8.805	9.681	10.557	11.433	12.309

Per le spedizioni di peso oltre 100 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 100 kg sopra indicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Per ogni 25 kg o frazione	705	824	943	1.062	1.181	1.300	1.538	1.776	2.014	2.252

ALLEGATO 17

B) SPEDIZIONI A CARRO

1. — *Classi dalla n. 41 alla n. 87*

CLASSI	Zone di percorrenza												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	da 1 a 10 km	da 11 a 50 km	da 51 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre 1000 km
	Prezzi in lire per tonnellata												
41	1.188	30,45 2.406	28,00 3.806	25,31 6.337	25,31 8.868	25,31 11.399	25,31 13.930	25,31 16.461	25,31 18.992	24,60 21.452	24,10 23.862	19,40 25.802	8,775 —
42	1.160	29,80 2.352	27,30 3.717	24,72 6.189	24,72 8.661	24,72 11.133	24,72 13.605	24,72 16.077	24,72 18.549	24,01 20.950	23,51 23.301	18,82 25.183	8,561
43	1.131	29 — 2.291	26,64 3.623	24,12 6.035	24,12 8.447	24,12 10.859	24,12 13.271	24,12 15.683	24,12 18.095	23,41 20.436	22,93 22.729	18,36 24.565	8,353 —
44	1.103	28,30 2.235	25,98 3.534	23,50 5.884	23,50 8.234	23,50 10.584	23,50 12.934	23,50 15.284	23,50 17.634	22,84 19.918	22,38 22.156	17,91 23.947	8,148 —
45	1.076	27,60 2.180	25,32 3.446	22,93 5.739	22,93 8.032	22,93 10.325	22,93 12.618	22,93 14.911	22,93 17.204	22,27 19.431	21,84 21.615	17,48 23.363	7,950 —
46	1.051	26,90 2.127	24,72 3.363	22,38 5.601	22,38 7.839	22,38 10.077	22,38 12.315	22,38 14.553	22,38 16.791	21,74 18.965	21,29 21.094	17,05 22.799	7,755 —
47	1.025	26,20 2.073	24,14 3.280	21,84 5.464	21,84 7.648	21,84 9.832	21,84 12.016	21,84 14.200	21,84 16.384	21,21 18.505	20,78 20.583	16,63 22.246	7,567 —
48	1.000	25,60 2.024	23,52 3.200	21,28 5.328	21,28 7.456	21,28 9.584	21,28 11.712	21,28 13.840	21,28 15.968	20,69 18.037	20,28 20.065	16,23 21.688	7,382 —
49	977	25 — 1.977	22,96 3.125	20,80 5.205	20,80 7.285	20,80 9.365	20,80 11.445	20,80 13.525	20,80 15.605	20,19 17.624	19,79 19.603	15,83 21.186	7,202 —
50	952	24,35 1.926	22,40 3.046	20,27 5.073	20,27 7.100	20,27 9.127	20,27 11.154	20,27 13.181	20,27 15.208	19,69 17.177	19,30 19.107	15,46 20.653	7,026 —
51	928	23,80 1.080	21,84 2.972	19,79 4.951	19,79 6.930	19,79 8.909	19,79 10.888	19,79 12.867	19,79 14.846	19,21 16.767	18,80 18.647	15,08 20.155	6,854 —
52	905	23,20 1.833	21,32 2.899	19,29 4.828	19,29 6.757	19,29 8.686	19,29 10.615	19,29 12.544	19,29 14.473	18,75 16.348	18,36 18.184	14,71 19.655	6,686 —
53	884	22,70 1.792	20,78 2.831	18,84 4.715	18,84 6.599	18,84 8.483	18,84 10.367	18,84 12.251	18,84 14.135	18,29 15.964	17,92 17.756	14,34 19.190	6,524 —
54	862	22,05 1.744	20,28 2.758	18,37 4.595	18,37 6.432	18,37 8.269	18,37 10.106	18,37 11.943	18,37 13.780	17,84 15.564	17,48 17.312	14 — 18.712	6,364 —
55	841	21,55 1.703	19,80 2.693	17,91 4.484	17,91 6.275	17,91 8.066	17,91 9.857	17,91 11.648	17,91 13.439	17,40 15.179	17,05 16.884	13,65 18.249	6,210 —
56	820	21,05 1.662	19,30 2.627	17,48 4.375	17,48 6.123	17,48 7.871	17,48 9.619	17,48 11.367	17,48 13.115	16,98 14.813	16,62 16.475	13,32 17.807	6,058 —
57	801	20,50 1.621	18,82 2.562	17,04 4.266	17,04 5.970	17,04 7.674	17,04 9.378	17,04 11.082	17,04 12.786	16,56 14.442	16,22 16.064	12,99 17.363	5,910 —
58	781	20 — 1.581	18,40 2.501	16,63 4.164	16,63 5.827	16,63 7.490	16,63 9.153	16,63 10.816	16,63 12.479	16,17 14.096	15,81 15.677	12,69 16.946	5,766 —
59	762	19,50 1.542	17,94 2.439	16,23 4.062	16,23 5.685	16,23 7.308	16,23 8.931	16,23 10.554	16,23 12.177	15,77 13.754	15,44 15.298	12,38 16.536	5,625 —
60	743	19,10 1.507	17,50 2.382	15,83 3.965	15,83 5.548	15,83 7.131	15,83 8.714	15,83 10.297	15,83 11.880	15,37 13.417	15,06 14.923	12,07 16.130	5,488 —
61	725	18,60 1.469	17,10 2.324	15,46 3.870	15,46 5.416	15,46 6.962	15,46 8.508	15,46 10.054	15,46 11.600	15,01 13.101	14,69 14.570	11,77 15.747	5,354 —
62	708	18,10 1.432	16,64 2.264	15,08 3.772	15,08 5.280	15,08 6.788	15,08 8.296	15,08 9.804	15,08 11.312	14,65 12.777	14,34 14.211	11,48 15.359	5,224 —

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	da 1 a 10 km	da 11 a 50 km	da 51 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre 1000 km
	Prezzi in lire per tonnellate												
63	691	17,70 1.399	16,26 2.212	14,71 3.683	14,71 5.154	14,71 6.625	14,71 8.096	14,71 9.567	14,71 11.038	14,28 12.466	14 — 13.866	11,20 14.986	5,096 —
64	672	17,25 1.362	15,84 2.154	14,32 3.586	14,32 5.018	14,32 6.450	14,32 7.882	14,32 9.314	14,32 10,746	13,91 12.137	13,64 13.501	10,93 14.594	4,971 —
65	656	16,80 1.328	15,46 2.101	13,98 3.499	13,98 4.897	13,98 6.295	13,98 7.693	13,98 9.091	13,98 10.489	13,60 11.849	13,31 13.180	10,66 14.246	4,851 —
66	641	16,40 1.297	15,03 2.051	13,63 3.414	13,63 4.777	13,63 6.140	13,63 7.503	13,63 8.866	13,63 10.229	13,25 11.554	13 — 12.854	10,40 13.894	4,732 —
67	625	16 — 1.265	14,72 2.001	13,32 3.333	13,32 4.665	13,32 5.997	13,32 7.329	13,32 8.661	13,32 9.993	12,94 11.287	12,68 12.555	10,14 13.569	4,616 —
68	610	15,65 1.236	14,38 1.955	13 — 3.255	13 — 4.555	13 — 5.855	13 — 7.155	13 — 8.455	13 — 9.755	12,63 11.018	12,36 12.254	9,90 13.244	4,504 —
69	596	15,30 1.208	14,02 1.909	12,68 3.177	12,68 4.445	12,68 5.713	12,68 6.981	12,68 8.249	12,68 9.517	12,31 10.748	12,07 11.955	9,65 12.920	4,394 —
70	580	14,90 1.176	13,66 1.859	12,36 3.095	12,36 4.331	12,36 5.567	12,36 6.803	12,36 8.039	12,36 9.275	12,02 10.477	11,77 11.654	9,43 12.597	4,287 —
71	564	14,45 1.142	13,34 1.809	12,06 3.015	12,06 4.221	12,06 5.427	12,06 6.633	12,06 7.839	12,06 9.045	11,70 10.215	11,47 11.362	9,20 12.282	4,181 —
72	551	14,10 1.115	13,02 1.766	11,75 2.941	11,75 4.116	11,75 5.291	11,75 6.466	11,75 7.641	11,75 8.816	11,42 9.958	11,20 11.078	8,97 11.975	4,080 —
73	536	13,80 1.090	12,66 1.723	11,47 2.870	11,47 4.017	11,47 5.164	11,47 6.311	11,47 7.458	11,47 8.605	11,16 9.721	10,93 10.814	8,75 11.689	3,980 —
74	525	13,55 1.067	12,40 1.687	11,21 2.808	11,21 3.929	11,21 5.050	11,21 6.171	11,21 7.292	11,21 8.413	10,88 9.501	10,66 10.567	8,53 11.420	3,883 —
75	512	13,15 1.038	12,08 1.642	10,94 2.736	10,94 3.830	10,94 4.924	10,94 6.018	10,94 7.112	10,94 8.206	10,61 9.267	10,39 10.306	8,33 11.139	3,788 —
76	501	12,90 1.017	11,76 1.605	10,66 2.671	10,66 3.737	10,66 4.803	10,66 5.869	10,66 6.935	10,66 8.801	10,36 9.037	10,14 10.051	8,13 10.864	3,696 —
77	488	12,50 988	11,50 1.563	10,39 2.602	10,39 3.641	10,39 4.680	10,39 5.719	10,39 6.758	10,39 7.797	10,10 8.807	9,90 9.797	7,92 10.589	3,605 —
78	476	12,25 966	11,20 1.526	10,14 2.540	10,14 3.554	10,14 4.568	10,14 5.582	10,14 6.596	10,14 7.610	9,86 8.596	9,65 9.561	7,74 10.335	3,517 —
79	464	11,90 940	10,94 1.487	9,89 2.476	9,89 3.465	9,89 4.454	9,89 5.443	9,89 6.432	9,89 7.421	9,60 8.381	9,41 9.322	7,54 10.076	3,432 —
80	452	11,65 918	10,66 1.451	9,65 2.416	9,65 3.381	9,65 4.346	9,65 5.311	9,65 6.276	9,65 7.241	9,37 8.178	9,18 9.096	7,36 9.832	3,348 —
81	441	11,30 893	10,42 1.414	9,42 2.356	9,42 3.298	9,42 4.240	9,42 5.182	9,42 6.124	9,42 7.066	9,15 7.981	8,97 8.878	7,18 9.596	3,267 —
82	431	11,10 875	10,16 1.383	9,18 2.301	9,18 3.219	9,18 4.137	9,18 5.055	9,18 5.973	9,18 6.891	8,92 7.783	8,75 8.658	7 — 9.358	3,186 —
83	421	10,80 853	9,92 1.349	8,97 2.246	8,97 3.143	8,97 4.040	8,97 4.937	8,97 5.834	8,97 6.731	8,71 7.602	8,53 8.455	6,84 9.139	3,109 —
84	411	10,50 831	9,68 1.315	8,75 2.190	8,75 3.065	8,75 3.940	8,75 4.815	8,75 5.690	8,75 6.565	8,49 7.414	8,33 8.247	6,68 8.915	3,033 —
85	400	10,25 810	9,40 1.280	8,53 2.133	8,53 2.986	8,53 3.839	8,53 4.692	8,53 5.545	8,53 6.398	8,30 7.228	8,11 8.039	6,52 8.691	2,959 —
86	390	9,95 788	9,20 1.248	8,32 2.080	8,32 2.912	8,32 3.744	8,32 4.576	8,32 5.403	8,32 6.240	8,09 7.049	7,92 7.841	6,35 8.476	2,887 —
87	382	9,75 772	8,98 1.221	8,13 2.034	8,13 2.847	8,13 3.660	8,13 4.473	8,13 5.286	8,13 6.099	7,91 6.890	7,74 7.664	6,19 8.283	2,816 —

ALLEGATO 18

2. — *Classi dalla n. 601 alla n. 820* (classi dalla n. 601 alla n. 620)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA								
		fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
		Coefficienti								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
601	20,8763									
602	19,8820									
603	18,9349									
604	18,0331									
605	17,1742									
606	16,3561									
607	15,5771									
608	14,8351									
609	14,1286									
610	13,4556	1,0000	0,9996	0,9975	0,9941	0,9896	0,9843	0,9785	0,9722	0,9657
611	12,8147									
612	12,2042									
613	11,6230									
614	11,0693									
615	10,5421									
616	10,0400									
617	9,5617									
618	9,1063									
619	8,6726									
620	8,2596									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
		Coefficienti								
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
601	20,8763									
602	19,8820									
603	18,9349									
604	18,0331									
605	17,1742									
606	16,3561									
607	15,5771									
608	14,8351									
609	14,1286									
610	13,4556	0,9590	0,9521	0,9451	0,9382	0,9312	0,9243	0,9175	0,9107	0,9040
611	12,8147									
612	12,2042									
613	11,6230									
614	11,0693									
615	10,5421									
616	10,0400									
617	9,5617									
618	9,1063									
619	8,6726									
620	8,2596									

N. B. — *Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:*

— la misura della tassa terminale è di L. 860 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 210 km	da 211 a 220 km	da 221 a 230 km	da 231 a 240 km	da 241 a 250 km	oltre 250 km
		Coefficienti								
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
601 .	20,8763									
602	19,8820									
603 . .	18,9349									
604 .	18,0331									
605 . .	17,1742									
606 .	16,3561									
607 .	15,5771									
608 . .	14,8351									
609 .	14,1286									
610 .	13,4556	0,8973	0,8908	0,8845	0,8757	0,8635	0,8519	0,8406	0,8298	0,8247
611 .	12,8147									
612 .	12,2042									
613 . .	11,6230									
614 . .	11,0693									
615 .	10,5421									
616 . .	10,0400									
617 .	9,5617									
618 . .	9,1063									
619 .	8,6726									
620 .	8,2596									

(classi dalla n. 651 alla n. 670)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA									
		fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km	da 141 a 145 km
		Coefficienti									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
651 . .	20,8763										
652 . . .	19,8820										
653 .	18,9349										
654	18,0331										
655 . . .	17,1742										
656	16,3561										
657 . .	15,5771										
658 . .	14,8351										
659	14,1286										
660 .	13,4556	1,0000	0,9997	0,9982	0,9958	0,9925	0,9887	0,9845	0,9801	0,9754	0,9706
661 . .	12,8147										
662 . .	12,2042										
663 .	11,6230										
664 .	11,0693										
665 . .	10,5421										
666 . .	10,0400										
667 .	9,5617										
668 .	9,1063										
669 . . .	8,6726										
670 .	8,2596										

N. B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:
— la misura della tassa terminale è di L. 860 per tonnellata;
— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA									
		da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km	da 186 a 190 km	da 191 a 195 km
		Coefficienti									
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
651	20,8763										
652	19,8820										
653	18,9349										
654	18,0331										
655	17,1742										
656	16,3561										
657	15,5771										
658	14,8351										
659	14,1286										
660	13,4556	0,9657	0,9608	0,9559	0,9510	0,9461	0,9413	0,9365	0,9318	0,9272	0,9227
661	12,8147										
662	12,2042										
663	11,6230										
664	11,0693										
665	10,5421										
666	10,0400										
667	9,5617										
668	9,1063										
669	8,6726										
670	8,2596										

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA						
		da 196 a 200 km	da 201 a 210 km	da 211 a 220 km	da 221 a 230 km	da 231 a 240 km	da 241 a 250 km	da 251 a 400 km
		Coefficienti						
1	2	23	24	25	26	27	28	29
651	20,8763							
652	19,8820							
653	18,9349							
654	18,0331							
655	17,1742							
656	16,3561							
657	15,5771							
658	14,8351							
659	14,1286							
660	13,4556	0,9183	0,9122	0,9038	0,8958	0,8881	0,8808	0,8773
661	12,8147							
662	12,2042							
663	11,6230							
664	11,0693							
665	10,5421							
666	10,0400							
667	9,5617							
668	9,1063							
669	8,6726							
670	8,2596							

N. B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 860 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA					
		da 401 a 700 km	da 701 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
		Coefficienti					
1	2	30	31	32	33	34	35
651	20,8763						
652	19,8820						
653	18,9349						
654	18,0331						
655	17,1742						
656	16,3561						
657	15,5771						
658	14,8351						
659	14,1286						
660	13,4556	0,8680	0,8680	0,8646	0,8604	0,8564	0,8531
661	12,8147						
662	12,2042						
663	11,6230						
664	11,0693						
665	10,5421						
666	10,0400						
667	9,5617						
668	9,1063						
669	8,6726						
670	8,2596						

(classi dalla n. 701 alla n. 720)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA								
		fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
		Coefficienti								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701	20,8763									
702	19,8820									
703	18,9349									
704	18,0331									
705	17,1742									
706	16,3561									
707	15,5771									
708	14,8351									
709	14,1286									
710	13,4556	1,0000	0,9997	0,9982	0,9958	0,9925	0,9887	0,9845	0,9801	0,9754
711	12,8147									
712	12,2042									
713	11,6230									
714	11,0693									
715	10,5421									
716	10,0400									
717	9,5617									
718	9,1063									
719	8,6726									
720	8,2596									

N. B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 860 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
		Coefficienti								
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
701	20,8763									
702	19,8820									
703	18,9349									
704	18,0331									
705	17,1742									
706	16,3561									
707	15,5771									
708	14,8351									
709	14,1286									
710	13,4556	0,9706	0,9657	0,9608	0,9559	0,9510	0,9461	0,9413	0,9365	0,9318
711	12,8147									
712	12,2042									
713	11,6230									
714	11,0693									
715	10,5421									
716	10,0400									
717	9,5617									
718	9,1063									
719	8,6726									
720	8,2596									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA					
		da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 280 km	da 281 a 400 km	da 401 a 700 km
		Coefficienti					
1	2	21	22	23	24	25	26
701	20,8763						
702	19,8820						
703	18,9349						
704	18,0331						
705	17,1742						
706	16,3561						
707	15,5771						
708	14,8351						
709	14,1286						
710	13,4556	0,9272	0,9227	0,9183	0,9166	0,9014	0,8740
711	12,8147						
712	12,2042						
713	11,6230						
714	11,0693						
715	10,5421						
716	10,0400						
717	9,5617						
718	9,1063						
719	8,6726						
720	8,2596						

N. B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 860 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza — da 701 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
		Coefficienti					
1	2	27	28	29	30	31	32
701	20,8763						
702	19,8820						
703	18,9349						
704	18,0331						
705	17,1742						
706	16,3561						
707	15,5771						
708	14,8351						
709	14,1286						
710	13,4556	0,8708	0,8663	0,8619	0,8578	0,8536	0,8484
711	12,8147						
712	12,2042						
713	11,6230						
714	11,0693						
715	10,5421						
716	10,0400						
717	9,5617						
718	9,1063						
719	8,6726						
720	8,2596						

(classi dalla n. 751 alla n. 770)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza — fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km
		Coefficienti							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	20,8763								
752	19,8820								
753	18,9349								
754	18,0331								
755	17,1742								
756	16,3561								
757	15,5771								
758	14,8351								
759	14,1286								
760	13,4556	1,0000	0,9998	0,9986	0,9966	0,9941	0,9911	0,9377	0,9842
761	12,8147								
762	12,2042								
763	11,6230								
764	11,0693								
765	10,5421								
766	10,0400								
767	9,5617								
768	9,1063								
769	8,6726								
770	8,2596								

N. B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 860 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti								
		da 136 a 140 km	da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751	20,8763									
752	19,8820									
753	18,9349									
754	18,0331									
755	17,1742									
756	16,3561									
757	15,5771									
758	14,8351									
759	14,1286									
760	13,4556	0,9804	0,9766	0,9728	0,9689	0,9650	0,9612	0,9573	0,9535	0,9498
761	12.8147									
762	12,2042									
763	11,6230									
764	11,0693									
765	10,5421									
766	10,0400									
767	9,5617									
768	9,1063									
769	8,6726									
770	8,2596									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti								
		da 181 a 185 km	da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 440 km	da 441 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 820 km	da 821 a 840 km
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28
751	20,8763									
752	19,8820									
753	18,9349									
754	18,0331									
755	17,1742									
756	16,3561									
757	15,5771									
758	14,8351									
759	14,1286									
760	13,4556	0,9461	0,9425	0,9389	0,9355	0,9341	0,9038	0,8780	0,8780	0,8776
761	12,8147									
762	12,2042									
763	11,6230									
764	11,0693									
765	10,5421									
766	10,0400									
767	9,5617									
768	9,1063									
769	8,6726									
770	8,2596									

N. B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:
— la misura della tassa terminale è di L. 860 per tonnellata;
— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'**art. 61.**

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza								
		da 841 a 860 km	da 861 a 880 km	da 881 a 900 km	da 901 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
		Coefficienti								
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37
751.	20,8763									
752.	19,8820									
753.	18,9349									
754.	18,0331									
755.	17,1742									
756.	16,3561									
757.	15,5771									
758.	14,8351									
759.	14,1286									
760.	13,4556	0,8764	0,8752	0,8747	0,8708	0,8663	0,8619	0,8578	0,8536	0,8484
761.	12,8147									
762.	12,2042									
763.	11,6230									
764.	11,0693									
765.	10,5421									
766.	10,0400									
767.	9,5617									
768.	9,1063									
769.	8,6726									
770.	8,2596									

(classi dalla n. 801 alla n. 820)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza								
		fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
		Coefficienti								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801.	20,8763									
802.	19,8820									
803.	18,9349									
804.	18,0331									
805.	17,1742									
806.	16,3561									
807.	15,5771									
808.	14,8351									
809.	14,1286									
810.	13,4556	1,0000	0,9998	0,9991	0,9976	0,9958	0,9937	0,9913	0,9888	0,9862
811.	12,8147									
812.	12,2042									
813.	11,6230									
814.	11,0693									
815.	10,5421									
816.	10,0400									
817.	9,5617									
818.	9,1063									
819.	8,6726									
820.	8,2596									

N. B. — **Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:**

— **la misura della tassa terminale è di L. 860 per tonnellata;**

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. **61.**

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
		Coefficienti								
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	20,8763									
802	19,8820									
803	18,9349									
804	18,0331									
805	17,1742									
806	16,3561									
807	15,5771									
808	14,8351									
809	14,1286									
810	13,4556	0,9836	0,9809	0,9782	0,9754	0,9728	0,9701	0,9674	0,9648	0,9622
811	12,8147									
812	12,2042									
813	11,6230									
814	11,0693									
815	10,5421									
816	10,0400									
817	9,5617									
818	9,1063									
819	8,6726									
820	8,2596									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA										
		da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 440 km	da 441 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 720 km	da 721 a 740 km	da 741 a 760 km	da 761 a 780 km	da 781 a 800 km
		Coefficienti										
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
801	20,8763											
802	19,8820											
803	18,9349											
804	18,0331											
805	17,1742											
806	16,3561											
807	15,5771											
808	14,8351											
809	14,1286											
810	13,4556	0,9597	0,9573	0,9549	0,9540	0,9509	0,9303	0,9282	0,9260	0,9239	0,9219	0,9201
811	12,8147											
812	12,2042											
813	11,6230											
814	11,0693											
815	10,5421											
816	10,0400											
817	9,5617											
818	9,1063											
819	8,6726											
820	8,2596											

N. B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 860 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza										
		da 801 a 820 km	da 821 a 840 km	da 841 a 860 km	da 861 a 880 km	da 881 a 900 km	da 901 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
		Coefficienti										
1	2	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
801 . .	20,8763											
802 . .	19,8820											
803 .	18,9349											
804 . .	18,0331											
805 . .	17,1742											
806 . . .	16,3561											
807 .	15,5771											
808 . .	14,8351											
809 . .	14,1286											
810 . .	13,4556	0,9183	0,9166	0,9150	0,9134	0,9119	0,9105	0,9092	0,9079	0,9067	0,9055	0,9044
811 .	12,8147											
812 .	12,2042											
813 . .	11,6230											
814 . .	11,0693											
815 . .	10,5421											
816 . .	10,0400											
817 . .	9,5617											
818 . .	9,1063											
819 . .	8,6726											
820 . .	8,2596											

N. B. — Il prezzo del trasporto è costituito dalle somme di una tassa terminale e di una tassa di percorso:
— la misura della tassa terminale è di L. 860 per tonnellata;
— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

ALLEGATO 19

ELENCO DELLE VOCI DI NOMENCLATURA PER LE QUALI E' ISTITUITA LA CLASSE VINCOLATA AL PESO MINIMO DI 20 TONNELLATE PER SPEDIZIONE ED E' SOPPRESSA — OVE PREVISTA — LA CLASSE VINCOLATA AL PESO MINIMO DI 6 TONNELLATE PER SPEDIZIONE.

Frutta allo stato naturale in acqua salata o con aggiunta di antisettici.

Cacao, in semi, in pani o in polvere.

Grano, farro, frumento.

Miscugli di cereali.

Segala.

Orzo.

Avena.

Granoturco o formentone.

Riso, risone, risino.

Cereali, n. n.

Farine alimentari.

Amidi.

Fecole.

Glutine.

Malto; orzo germogliato.

Semole, semolini, germi di cereali.

Semi, frutti oleosi, n.n.

Noccioli, semi di frutta.

Grassi non commestibili, n.n.

Grassi di pesci e di animali marini, non commestibili.

Oleina, palmitina, stearina.

Grassi industriali, n.n.

Zuccheri greggi, confezionati per la vendita al dettaglio.

Zuccheri greggi.

Zucchero di canna, zucchero di barbabietola, confezionati per la vendita al dettaglio.

Zucchero di canna, zucchero di barbabietola.

Zuccheri, n.n., confezionati per la vendita al dettaglio.

Zuccheri, n.n.

Conserve di legumi e ortaggi, preparati di legumi e ortaggi, n.n., freschi o refrigerati.

Concentrati di frutta; polpa di frutta spremuta o essiccata.

Miele.

Acque minerali naturali, acque da tavola.

Succhi di frutta o di ortaggi, n.n.

Grafite in polvere o in pezzi, cascami di grafite.

Abrasivi naturali.

Scorie, ceneri, avanzi, di metalli comuni non ferrosi, n.n.

Coke di petrolio.

Coke di pece o di catrame.

Benzine, in carri serbatoio.

White spirit, in carri serbatoio.

Benzine.

White spirit.

Petrolio da riscaldamento o da illuminazione, in carri serbatoio.

Petrolio da riscaldamento o da illuminazione.

Olio di petrolio per riscaldamento, leggero o medio (di viscosità Engler a 20° non superiore a 2).

Olio di petrolio per riscaldamento, pesante (di viscosità Engler a 20° superiore a 2).
Olio per riscaldamento, leggero o medio (di viscosità Engler a 20° non superiore a 2).
Olio per riscaldamento, pesante (di viscosità Engler a 20° superiore a 2).
Carburanti di petrolio per motori Diesel, in carri serbatoio.
Carburanti per motori Diesel, n.n., in carri serbatoio.
Carburanti di petrolio per motori Diesel.
Carburanti per motori Diesel, n.n.
Oli minerali rettificati (di viscosità Engler a 20° non superiore a 2), in carri serbatoio.
Oli minerali rettificati (di viscosità Engler a 20° superiore a 2), in carri serbatoio.
Oli minerali rettificati (di viscosità Engler a 20° non superiore a 2).
Oli minerali rettificati (di viscosità Engler a 20° superiore a 2).
Benzolo pesante, in carri serbatoio.
Benzolo, n.n., toluolo, xilolo, in carri serbatoio.
Cumolo.
Oli per interruttori, per trasformatori.
Antracene greggio.
Antracene raffinato.
Naftalina greggia, in carri serbatoio.
Naftalina raffinata, in carri serbatoio.
Naftalina greggia.
Naftalina raffinata.
Paraffina.
Oli pesanti di catrami minerali, n.n.
Emulsioni a base d'asfalto, di bitume, di pece o di catrame, n.n.
Prodotti a base d'asfalto, di bitume, di pece o di catrame, n.n
Peci, n.n.
Catrami, n.n.
Acido solforico, in carri serbatoio.
Acido cloridrico, in carri serbatoio.
Acidi inorganici, n.n., in carri serbatoio.
Acidi organici, n.n., in carri serbatoio.
Idrossido di potassio solido.
Idrossido di potassio, in soluzione, in carri serbatoio.
Idrossido di potassio in soluzione.
Idrossido di sodio solido.
Idrossido di sodio, in soluzione, liscivia di soda in carri serbatoio.
Creosoto minerale.
Formaldeide in soluzione acquosa.
Formaldeide, n.n.
Carburo di silicio.
Carburo di calcio, n.n.
Sali dell'acido acetico, n.n.
Esteri dell'acido acetico, n.n., in carri serbatoio.
Esteri dell'acido acetico, n.n.
Carbonato di sodio.
Carbonati, n.n.
Nitrato di ammonio, n.n.
Nitrato di calcio, nitrito di calcio.
Fosfato di calcio, n.n.
Fosfati, n.n.
Silicati, n.n.
Solfato di sodio.
Bisolfato di sodio.
Solfato di magnesio.
Bisolfato di potassio, solfato di potassio
Solfato e bisolfato di calcio, n.n.
Solfato di alluminio.
Solfato di ammonio.
Solfato ferroso, n.n.
Solfati, n.n.
Solfito di sodio, n.n.
Solfiti, bisolfiti, ditoniti, iposolfiti, n.n.
Ossidi di ferro, n.n.
Ossido di alluminio, naturale, preparato.
Ossidi, biossidi, idrossidi, perossidi, n.n.
Cloruro di potassio, n.n.
Cloruro di calcio.
Cloruro di magnesio.
Cloruri inorganici, n.n.
Cloruri organici, n.n.
Solfuro di zinco.
Solfuri di ferro e di sodio.
Solfuro di carbonio.
Solfuri, n.n.
Gas ammoniacale liquefatto.
Cloro liquefatto, in carri serbatoio.
Acido carbonico compresso o liquefatto.
Azoto, idrogeno, ossigeno, liquefatti o compressi, in carri serbatoio.
Ossido di etilene, liquefatto.
Gas liquefatti, compressi o disciolti, n.n., in carri serbatoio.
Cloro liquefatto.
Azoto, idrogeno, ossigeno, liquefatti o compressi.
Gas liquefatti, compressi o disciolti, n.n.
Etilene compresso o liquefatto.
Butilene compresso o liquefatto.
Propilene compresso o liquefatto.
Butadiene compresso o liquefatto.
Etilene, butilene, propilene, butadiene, miscelati fra loro, compressi o liquefatti.
Alcool metilico (metanolo).
Alcoli o flemme, n.n. in carri serbatoio.
Alcoli o flemme, n.n.
Prodotti chimici, n.n.
Essenza di trementina greggia.
Essenza di trementina rettificata.
Nero minerale.
Terre coloranti greggie, n.n.
Pigmenti minerali preparati, n.n.
Vernici.
Colori, smalti o lacche, preparati, n.n.
Appretti, mordenti tessili e altri prodotti tessili ausiliari, n.n in carri serbatoio.
Appretti, mordenti tessili e altri prodotti tessili ausiliari, n.n.
Latice.
Gomma elastica naturale.
Gomma elastica rigenerata.
Gomma elastica sintetica.
Traverse di legno per strade ferrate.
Legno in fogli per impiallacciatura, legno sfogliato.
Pannelli in materie vegetali, greggi, n.n.
Pasta di legno, di paglia, compresa la cellulosa, umide (contenente più del 40% di acqua).
Pasta di legno, di paglia, compresa la cellulosa, secche, non forate.
Pasta di legno, di paglia, compresa la cellulosa, secche, forate.
Pasta di stracci.
Carte vecchie, cartoni vecchi, cascami di carta o di cartone.
Giornali e periodici invenduti.
Carta da imballaggio.
Carta da giornali.
Materiali da costruzione di cemento, di calcestruzzo, di cemento armato o di pietra artificiale, n.n.
Materiali da costruzione di materie vegetali impastate con leganti minerali.

Paletti, pali, picchetti, traverse per strade ferrate di calcestruzzo, di cemento armato o di scorie.

Tubi, condotti, recipienti di cemento amianto.

Lavori di calcestruzzo, di cemento armato o di altre materie minerali, n.n.

Ambrogette, piastrelle, per pavimenti o per rivestimenti, di gres, non smaltate nè verniciate.

Materiali da costruzione di grès non smaltati nè verniciati.

Ambrogette, piastrelle, per pavimenti o per rivestimenti di terracotta smaltate o verniciate.

Materiali da costruzione di terracotta, smaltati o verniciati, n.n.

Ambrogette, piastrelle, per pavimentazioni o per rivestimenti, in gres, smaltate o verniciate.

Materiali da costruzione in grès, smaltati o verniciati, n.n

Materiali da costruzione di materia ceramica, n.n.

Mattoni, piastrelle, elementi di materia refrattaria, n.n.

Vetro in lastre piane, n.n.

Cristalli greggi o levigati.

Vetro in verghe.

Vetro macinato.

Radiatori per riscaldamento centrale, in casse, in gabbie o in legacci.

Radiatori per riscaldamento centrale.

Alluminio greggio, leghe di alluminio greggie.

Rame greggio, leghe di rame greggie.

Piombo greggio, leghe di piombo greggie.

Zinco greggio, leghe di zinco greggie.

Metalli non ferrosi greggi, leghe di metalli non ferrosi greggie, n.n.

Alluminio laminato o trafilato; leghe di alluminio, laminate o trafilate, n.n.

Rame laminato o trafilato; leghe di rame, laminate o trafilate, n.n.

Piombo laminato o in fogli, leghe di piombo laminate o in fogli, n.n.

Zinco laminato o trafilato; leghe di zinco, laminate o trafilate, n.n.

Metalli non ferrosi, leghe di metalli non ferrosi, laminati o trafilati, n.n.

Fili di alluminio, fili di leghe di alluminio, n.n.

Fili di rame, fili di leghe di rame, n.n.

Fili di piombo, fili di leghe di piombo, n.n.

Fili di zinco, fili di leghe di zinco, n.n.

Fili di metalli non ferrosi, fili di leghe di metalli non ferrosi, n.n.

Cavi di alluminio, cavi in leghe di alluminio, n.n.

Cavi di rame, cavi in leghe di rame, n.n.

Cavi di metalli non ferrosi, cavi di leghe di metalli non ferrosi, n.n.

Pezzi e scarti di alluminio, n.n.; pezzi e scarti in leghe di alluminio, n.n.

Pezzi e scarti di rame, n.n.; pezzi e scarti in leghe di rame, n.n.

Pezzi e scarti di piombo, n.n.; pezzi e scarti in leghe di piombo, n.n

Pezzi e scarti di zinco, n.n.; pezzi e scarti in leghe di zinco, n.n.

Pezzi e scarti di metalli non ferrosi, n.n.; pezzi e scarti in leghe di metalli non ferrosi, n.n.

ALLEGATO 20

MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2 — Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di (Tonnellate)				Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
	6	10	15	20		
1	2	3	4	5	6	7
Sabbie, ghiaie, comuni, n n.	—	—	83	85	—	—
Ciottoli, pietre frantumate	—	—	82	84	—	—
Bentonite	—	—	78	80	—	—
Marna, n.n.	—	—	82	84	—	—
Pietra pomice	—	64	78	80	—	—
Pozzolana	—	—	83	85	—	—
Ardesie frantumate, in polvere o calcinate	—	—	82	84	—	—
Cascami di marmo, marmo macinato	—	—	82	84	—	—
Terre da riporto, terre comuni	—	—	80	82	—	—
Gesso crudo, pietre da gesso	—	—	82	84	—	—
Sabbie argillose per fonderie	—	—	81	83	—	—
Sabbie, ghiaie, per usi industriali, n.n.	—	—	81	83	—	—
Quarzo e quarzite	—	—	81	83	—	—
Silice	—	—	81	83	—	—
Pietre calcaree per l'industria	—	—	82	84	—	—
Residui di calce	—	—	82	84	—	—
Residui industriali contenenti ferro, n.n.	—	—	78	80	—	—
Loppe d'altoforno	—	—	78	80	—	—

ALLEGATO 21

MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classe per spedizioni vincolate al peso minimo di:	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicato il prezzo unitario di trasporto per 25 tonn. o 37,5 tonn. per le spedizioni vincolate al peso minimo di tonnellate:			
	per i carri a 2 o 3 assi 25 tonn.	5	10	15	20
	per i carri a carrelli od a 4 o più assi 37,5 tonn.	—	15	22,5	30
1	2	3	4	5	6
Rottami di ferro	656	—	—	1,15	1,05
Residui di latta stagnata destinati alla distagnatura	656	—	—	1,15	1,05
Ferro e acciaio spugnoso (spugna)	704	—	—	1,15	1,05
Ghise (compresa la ghisa speculare) greggie in lingotti, pani, salmoni o masse	704	—	—	1,15	1,05
Ghisa fusa	704	—	—	1,15	1,05
Acciaio greggio in lingotti in masselli o in masse	704	—	—	1,15	1,05
Ferro-manganese carburato, in pani o in pezzi, contenente in peso più del 2% di carbonio	704	—	—	1,15	1,05
Semiprodotti siderurgici laminati	754	—	—	1,15	1,05
Bidoni di acciaio, laminati, destinati ad usi diversi dalla fucinatura a caldo o dalla rilaminazione	754	—	—	1,15	1,05
Larghi piatti non lavorati	754	—	—	1,15	1,05
Nastri larghi di acciaio, laminati a caldo e arrotolati, destinati ad essere rilaminati	754	—	—	1,15	1,05
Tondi di acciaio, laminati a caldo, destinati alla fabbricazione dei tubi	754	—	—	1,15	1,05
Quadri di acciaio, laminati a caldo, destinati alla fabbricazione dei tubi	804	—	—	1,15	1,05
Acciai laminati o profilati a caldo, non lavorati	804	—	—	1,15	1,05
Acciai laminati a caldo, non lavorati, destinati alla trafilatura	804	—	—	1,15	1,05
Nastri di acciaio, laminati a caldo, non lavorati (anche placcati)	804	—	—	1,15	1,05
Nastri e nastri larghi di acciaio laminati a caldo destinati alla fabbricazione dei tubi	754	—	—	1,15	1,05
Lamiere di acciaio, laminate a caldo, destinate alla fabbricazione dei tubi	754	—	—	1,15	1,05
Nastri di acciaio, laminati a caldo, destinati ad essere rilaminati	754	—	—	1,15	1,05
Nastri e nastri larghi di acciaio, laminati a caldo, destinati ad essere profilati	754	—	—	1,15	1,05
Nastri larghi e lamiere di acciaio, laminate a caldo	804	—	—	1,15	1,05
Nastri d'acciaio, laminati a freddo, in rotoli, destinati alla fabbricazione della latta	804	—	—	1,15	1,05
Lamiere di acciaio, laminate a freddo, in fogli o in bobine, non lavorate	804	—	—	1,15	1,05
Lamiere di acciaio ondulate anche zincate	804	—	—	1,15	1,05
Latta	804	—	—	1,15	1,05
Vergella d'acciaio	804	—	—	1,15	1,05
Barre cave d'acciaio, semplicemente laminate, per fori da mina	804	—	—	1,15	1,05
Rotaie e controrotaie d'acciaio	804	—	—	1,15	1,05
Rotaie tagliate, non utilizzabili per uso primitivo, non destinate ad essere usate come rottami	754	—	—	1,15	1,05
Traverse d'acciaio per strade ferrate	804	—	—	1,15	1,05
Ganasce, piastre e piastrine di compensazione di acciaio, laminate per strade ferrate	804	—	—	1,15	1,05
Ferro manganese contenente fino al 2% di carbonio e leghe di ferro manganese	704	—	—	1,15	1,05

MERCE	Tariffa ordinaria n. 2				
	Classe per spedizioni vincolate al peso minimo di:	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicato il prezzo unitario di trasporto per 25 tonn. o 37,5 tonn. per le spedizioni vincolate al peso minimo di tonnellate:			
	per i carri a 2 o 3 assi — 25 tonn.	5	10	15	20
	per i carri a carrelli od a 4 o più assi — 37,5 tonn.	—	15	22,5	30
1	2	3	4	5	6
Ferro-fosforo contenente almeno il 15% di fosforo	704	—	—	1,15	1,05
Ferro leghe, n.n.	704	—	—	1,15	1,05
Acciaio in barre, lavorate a freddo, destinate alla trafilatura .	804	—	—	1,15	1,05
Acciai lavorati a freddo, n.n.	804	—	—	1,15	1,05
Nastri larghi, nastri e lamiere di acciaio, laminati a freddo destinati alla fabbricazione dei tubi	804	—	—	1,15	1,05
Quadri e tondi, di acciaio laminati a freddo, destinati alla fabbricazione dei tubi	804	—	—	1,15	1,05
Nastri, nastri larghi, lamiere di acciaio, lavorati o sagomati, n.n.	804	—	—	1,15	1,05
Accessori e pezzi di acciaio nuovi, per strade ferrate, n.n. . .	804	—	—	1,15	1,05
Accessori e pezzi di acciaio usati, per strade ferrate, n.n. . . .	804	—	—	1,15	1,05
Rotaie di acciaio, conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	804	—	—	1,15	1,05
Pezzi stampati, imbutiti o fusi di metallo ferroso, greggi, n.n. .	754	—	—	1,15	1,05
Pezzi di ghisa colata, lavorati, n.n.	804	—	—	1,15	1,05
Lingottiere di ghisa	804	—	—	1,15	1,05
Semiprodotti di acciaio, forgiati	754	—	—	1,15	1,05
Pezzi di acciaio stirati, forgiati o martellati, n.n.	804	—	—	1,15	1,05
Filo di ferro spinato	804	—	—	1,15	1,05
Cavi di acciaio	804	—	—	1,15	1,05
Filo d'acciaio o di ferro, n.n.	804	—	—	1,15	1,05
Pali, picchetti, di acciaio	804	—	—	1,15	1,05
Acciaio stirato; griglie, tralicci di acciaio	804	—	—	1,15	1,05
Carpenterie, costruzioni, di acciaio	804	—	—	1,15	1,05
Tubi, canne e loro raccordi, di acciaio	803	2 —	1,45	1,15	1,05
Tubi, canne e loro raccordi, di ghisa	803	2 —	1,45	1,15	1,05
Serpentine di acciaio; tubi di acciaio o di ghisa, con alette . . .	804	—	—	1,15	1,05

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(7651021/4) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.